

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Nicola Ruggiero, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. **61585** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 15 ottobre 2019 e proposto dal

[REDACTED] rappresentato e difeso, come da delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini, anche disgiuntamente tra di loro, con domicilio eletto presso e nello Studio Legale degli Avv.ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini, posto in Arezzo, Viale Michelangelo n. 26;

**contro**

**-INPS**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Firenze Viale Belfiore n. 28/a, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, in forza di procura generale alle liti del Presidente *pro tempore*, legale rappresentante dell'Istituto;

**per**

la rideterminazione della quota di pensione retributiva con applicazione dell'aliquota annua al 2,93% ai sensi dell'art. 54, comma 1, del T.U. n. 1092/73, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e rimborso degli arretrati maturati;

**Visto** l'atto introduttivo del giudizio;

**Visti** gli altri atti e documenti di causa;

**Uditi** nella pubblica udienza del 19 dicembre 2019, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Simonetta Agostini, l'Avv. Chiara Chessa per il ricorrente e l'Avv. Antonella Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

**FATTO**

**1.** Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, arruolato in data 18.6.1987 e cessato dal servizio per riforma in data 13.10.2015, titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata, con il sistema misto, a decorrere dal 14.10.2015, con un'anzianità utile per la pensione, alla data del 31 dicembre 1995, pari ad anni 10 e mesi 5, ha chiesto:

a) l'accertamento e declaratoria del proprio diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota annua del 2,93% per le anzianità di servizio utile maturate alla data del 31.12.1995, con ogni conseguenza di legge e decorrenza

dalla data di collocamento in congedo;

b) la condanna della parte convenuta al pagamento delle conseguenti somme, oltre arretrati ed accessori di legge.

A tal riguardo, ha sostenuto che, essendo il 44% l'aliquota da applicare ai militari in quiescenza con sistema misto e con anzianità di servizio utile di almeno 15 anni al 31.12.1995, coloro che, come il ricorrente, abbiano maturato alla predetta data un'anzianità inferiore, avrebbero diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento determinato in modo proporzionale a quello previsto dall'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 per coloro che abbiano maturato almeno 15 anni (e non più di venti).

Ha richiamato, a sostegno della fondatezza della propria pretesa, recente giurisprudenza, anche d'appello, della Corte dei Conti.

**2.** L'INPS si è costituito in giudizio con memoria pervenuta il 18 novembre 2019, eccependo, in primo luogo, luogo, l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 204, lett. b), e 205 del D.P.R. n. 1092/73.

A tal riguardo, ha evidenziato che il ricorso giudiziario è stato depositato il 15.10.2019, con la conseguenza che la richiesta di ricalcolo della pensione sarebbe intervenuta oltre il triennio previsto dal combinato disposto delle predette disposizioni, così come asseritamente evincibile dalla determina di liquidazione del trattamento pensionistico.

L'INPS ha, altresì, eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto

d'interesse ad agire, per non avere il ricorrente, alla data del 31.12.1995, almeno 15 di servizio di utile, con conseguente, asserita inapplicabilità dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73.

L'assenza del predetto requisito farebbe, inoltre, emergere la palese infondatezza/temerarietà del ricorso, anche alla luce del precedente di questa Sezione all'uopo richiamato (sentenza n. 91/2019).

L'infondatezza della domanda emergerebbe anche sotto diverso profilo.

Nello specifico, l'INPS ha evidenziato che il ricorrente è cessato dal servizio, con un'anzianità utile a fini pensionistici superiore a 20 anni.

A seguito di tale cessazione, l'Istituto gli ha conferito la pensione diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 18.6.2015.

La pretesa del ricorrente risulterebbe allora infondata, in quanto l'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73 potrebbe trovare spazio unicamente nell'ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta tra i 15 e i 20 anni di servizio effettivo.

A sostegno della correttezza della propria posizione, l'Istituto ha richiamato diverse pronunce rese in casi analoghi da altre Sezioni territoriali di questa Corte, nonché quella di recente adottata dalla Sez. III Centrale d'Appello (n. 175/2019, pubblicata il 23.9.2019).

Nel contempo, l'INPS ha evidenziato gli effetti distorsivi nell'applicazione delle norme disciplinanti i trattamenti

previdenziali con effetti a decorrere dal 1 gennaio 1996, cui condurrebbe l'applicazione dell'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73 anche nei casi di liquidazione della prestazione pensionistica con il sistema misto.

Ha, poi, affermato la necessità di rivedere l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'accoglimento della pretesa del ricorrente, sviluppando articolate argomentazioni difensive, così sintetizzabili:

a) natura speciale della disposizione recata dal primo comma del predetto art. 54, come tale non estensibile oltre l'ipotesi ivi espressamente contemplata, la cui finalità risulterebbe unicamente quella di favorire i militari con servizio utile compreso tra i 15 ed i 20 anni, garantendo loro il 44% della base pensionabile, anche se all'atto della cessazione dal servizio (superiore a 15 ed inferiore a 20 anni di servizio), non abbiano raggiunto tale percentuale di retribuzione sulla base dell'aliquota annua di rendimento.

La correttezza di tale interpretazione, oltre a trovare conferma nell'espresso dettato normativo ("*...maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio*"), risulterebbe ulteriormente avvalorata dal penultimo comma del medesimo art. 54 ("*per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite d'età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile*"),

atteso che, in caso contrario, la previsione della norma verrebbe sistematicamente disapplicata;

b) funzione precipua del secondo comma dell'art. 54 (asseritamente operante solo nei confronti dei militari con più di 20 anni di servizio utile), la quale sarebbe, prima di tutto, quella di ridurre, a partire dal 20° anno, la percentuale di retribuzione annua pensionabile, dal 2,20% prevista fino al 20 anno, all'1,80% annuo oltre il ventesimo, sì da contenere la retribuzione massima pensionabile nella misura dell'80%.

Ciò risulterebbe confermato anche dal settimo comma dell'art. 54, alla cui stregua *"la percentuale determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile"*.

L'INPS ha, inoltre, indicato il modo in cui dovrebbe essere determinato il trattamento pensionistico in favore dei militari che beneficiano della pensione con il sistema misto, applicando la legge n. 335/95.

In ogni caso, l'Istituto previdenziale ha contestato la correttezza dei conteggi così come esposti da controparte nel ricorso e nella documentazione allegata, in quanto ritenuti inattendibili ed inutilizzabili.

Ha, dunque, chiesto, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, salvo generica pronuncia al diritto, di essere autorizzato a depositare il calcolo dell'importo dovuto ovvero di disporre CTU contabile.

Infine, ha chiesto, sempre per l'ipotesi di accoglimento del ricorso,

di rigettare la domanda d'interessi e rivalutazione, in cumulo tra di loro.

**3.** Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2019, l'Avv. Chiara Chessa, per il ricorrente, ha contestato la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dall'INPS.

Nel merito, ha sostenuto la non sovrapposibilità alla presente controversia di quella decisa da questa Sezione giurisdizionale con la sentenza n. 91/2019, ribadendo la richiesta di accoglimento del ricorso.

L'Avv. Antonella Micheli per l'INPS, ha riproposto le eccezioni di inammissibilità del gravame ed insistito per il rigetto dello stesso.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

### **DIRITTO**

**1.** In via preliminare, va scrutinata l'eccezione di decadenza (*alias*, inammissibilità del ricorso), proposta dall'INPS e motivata con il fatto che la richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico sarebbe intervenuta oltre il triennio previsto dal combinato disposto degli artt. 204, lett. b), e 205 del D.P.R. n. 1092/73.

La predetta eccezione risulta infondata e va, come tale, rigettata.

Orbene, in base all'art. 203 D.P.R. n. 1092/73, il provvedimento definitivo di pensione può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso nei casi tassativi previsti dal successivo art. 204.

Tra le ipotesi in questione rientra quella, richiamata dall'Istituto

previdenziale, di cui alla lett. *b* del predetto art. 204 (ossia quando "vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità").

In ogni caso, in base all'art. 205, "La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato".

Infine, sempre in base all'art. 205, la domanda dell'interessato, nell'ipotesi di cui alla richiamata lett. *b*), va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla comunicazione del provvedimento.

Nondimeno, la presente fattispecie non rientra, a ben vedere, in alcuna delle ipotesi tassative contemplate dalla lett. *b*) dell'art. 204 (in termini, da ultimo, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 29 ottobre 2019, n. 415).

La domanda di ricostituzione della pensione presentata dal ricorrente non è, infatti, diretta ad ottenere la correzione di un mero errore nel calcolo della pensione, ma bensì ad ottenere l'applicazione dell'aliquota annua del 2,93% ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/72.

Essa si configura, in realtà, come una "domanda nuova", giustificante la modifica o revoca del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 207 DPR n. 1092/73 (in termini analoghi, con riferimento alla richiesta dell'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/97, vedasi Corte Conti, Sez. giur. Toscana,



24 luglio 2018, n. 200).

Peraltro, la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di sottolineare che gli artt. 204, lett. *b*) e 205 del medesimo D.P.R. n.

1092/73 si riferiscono alle differenti ipotesi di revoca e/o modifica in via amministrativa del trattamento pensionistico definitivo (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 23 ottobre 2018, n. 298).

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'eccezione di decadenza va rigettata.

**2.** Sempre in via preliminare, questo Giudice ritiene di disattendere l'eccezione, formulata dall'INPS, di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire, (eccezione) motivata con il fatto che il ricorrente non possedeva (almeno) 15 anni di servizio utile alla data del 31.12.1995.

Il presente gravame non è, infatti, finalizzato ad ottenere il riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 44% (prevista dall'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 per il personale militare con almeno 15 anni di servizio utile alla data del 31.12.1995), ma bensì il riconoscimento, negato dall'INPS, dell'aliquota annua del 2,93%, determinata in misura proporzionale a quella individuata dal predetto art. 54.

**3.** Nel merito, il presente ricorso va accolto nei termini sottoindicati.

A tal riguardo, questo Giudice, dopo aver evidenziato che la pensione del Sig. Tozzi risulta liquidata con il sistema misto (vedasi provvedimento pensionistico in atti), rileva l'infondatezza

delle argomentazioni che l'INPS ritiene ostative al riconoscimento alla pretesa rivendicata dal ricorrente.

**3.a)** Nello specifico, per quanto riguarda la mancanza, in capo al ricorrente, del requisito di almeno 15 anni di anzianità utile a fini pensionistici alla data del 31.12.1995, va rilevato che la predetta mancanza non preclude il riconoscimento della pretesa rivendicata in questa sede (applicazione sulla quota retributiva della pensione dell'aliquota annua del 2,93%, determinata in misura proporzionale a quanto previsto dall'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 per il personale cessato con almeno 15 anni di servizio), alla luce della più recente giurisprudenza contabile, da intendersi qui integralmente richiamata ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.lgs n. 174/2016 (tra le altre, Corte Conti, Sez. II, 9 settembre 2019, n. 310, di conferma, su tale specifico punto, della decisione della Sez. giur. Calabria, n. 46/2018; id., Sez. II, 9 settembre 2019, n. 308, di conferma, su tale specifico punto, della decisione della Sez. giur. Calabria n. 107/2018; id., Sez. II, 13 giugno 2019, n. 25, di conferma, su tale specifico punto, della decisione della Sez. giur. Calabria, n. 45/2018; id, Sez. giur. Lombardia, 2 luglio 2019, n. 168; id., Sez. giur. Liguria, 16 luglio 2019, n. 135; id., Sez. giur. Calabria, 19 luglio 2018, n. 170).

Ed invero, *"...volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall'INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l'aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all'art. 44, comma*

1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93%

(44% : 15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto

ragioni d'essere la differenziazione operata dal legislatore tra le

due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche

con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° per il personale

militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato

dall'art. 44, comma 1 " (così, testualmente, la già richiamata

sentenza n. 310/2019 della Sez. II Centrale d'appello).

Né le conclusioni testé esposte risultano inficiate dal richiamo

operato dall'INPS alla decisione n. 91/2019 di questa Sezione

giurisdizionale, in quanto rigettante la diversa domanda di

riconoscimento dell'aliquota del 44%, presentata da soggetto con

meno di 15 anni di servizio effettivo alla data del 31.12.1995.

**3.b)** Allo stesso modo risulta infondata l'argomentazione

dell'INPS, alla cui stregua l'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73,

potrebbe trovare spazio solo nell'ipotesi, non ricorrente nella

fattispecie all'esame, in cui il congedato abbia maturato, all'atto

del congedo, non più di venti anni di servizio.

Sul punto, questo Giudice ritiene di conformarsi alle plurime ed

univoche decisioni delle Sezioni Centrali d'Appello (Sez. I,

sentenza n. 422/2018, depositata l'8 novembre 2018; Sez. II, n.

197/2019, depositata il 5 giugno 2019; Sez. II, n. 205/2019,

depositata il 13 giugno 2019; Sez. II, n. 208/2019, depositata il

14 giugno 2019; Sez. II, n. 310/2019, depositata il 9 settembre

2019; Sez. II, n.369/2019, depositata il 18.10.2019; Sez. II, n.

370/2019, depositata il 18.10.2019), adottate all'esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.lgs n. 174/2016.

Nello specifico, tali ultime decisioni (così le nn. 205/2019 e 310/2019 della Sez. II), a confutazione delle argomentazioni dell'INPS (sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate in questa sede), hanno sottolineato, tra l'altro:

a) l'operatività nei confronti del personale militare della disciplina generale contenuta nel Capo II ("*Personale militare*") del Titolo III ("*Trattamento di quiescenza normale*") del DPR n. 1092/73, nel quale è inserito, per l'appunto, l'art. 54;

b) la non configurabilità della disciplina recata dall'art. 54 quale disciplina speciale, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari, con conseguente impossibilità di far riferimento a rigidità applicative tipiche della disciplina che fa eccezione a regole generali;

c) la spettanza, alla luce dell'inequivoco tenore letterale della disposizione, del 44% della base pensionabile in favore del personale che cessi avendo compiuto "*almeno 15 anni*", risultando sostanzialmente neutre ai fini pensionistici le anzianità superiori contenute entro il limite massimo del ventesimo anno di servizio utile.

D'altro canto, l'unica pronuncia d'appello richiamata dall'INPS (la n. 175/2019 della Sez. III) non appare adeguatamente motivata

sul punto specifico, qui in rilievo, dell'interpretazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73.

A tal riguardo, la Sezione II, con le sentenze nn. 369 e 370 del 2019, ha significativamente sottolineato che *"..la richiamata sentenza della Sezione Terza centrale di appello non ha posto in risalto argomenti univocamente rivolti ad un superamento dell'indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Prima e Seconda centrale d'appello innanzi citata.*

*In estrema sintesi si tratta di una pronuncia -che al momento non appare confermata da altre statuizioni di appello- emessa senza tener conto dei precedenti arresti delle altre due Sezioni centrali d'appello..".*

Ovviamente, nella fattispecie all'esame, essendo il ricorrente cessato con meno di 15 anni di servizio utile, la percentuale da riconoscere, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, non potrà essere quella del 44%, ma quella del 2,93% annuo (44% : 15).

**4.** In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con attribuzione alla parte retributiva della stessa dell'aliquota annua del 2,93% per le anzianità di servizio utile maturate alla data del 31.12.1995.

Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione (14.10.2015).

Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente

decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. *cumulo parziale* affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM - con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all'effettivo soddisfo.

Nondimeno, nella sussistenza di pronunce di segno contrario con riferimento alla materia *de qua*, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

-rigetta le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall'INPS;

-accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2019.

IL GIUDICE

F.to dott. Nicola RUGGIERO

Depositato in Segreteria il 27/01/2020

Il Direttore della Segreteria

F.to Paola Altini

